



**COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO**  
**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI**  
**E AREE PUBBLICHE**  
**(T.O.S.A.P.)**

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	61	23/11/1995

# INDICE

## **Capo I**      **Norme generali**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Domande
Art. 3	Autorizzazione, concessione
Art. 4	Diniego
Art. 5	Modifica, rinuncia e revoca
Art. 6	Sospensione della concessione e/o autorizzazione
Art. 7	Durata e termini delle concessioni e delle autorizzazioni
Art. 8	Proroghe e rinnovi delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 9	Voltura
Art. 10	Oneri finanziari
Art. 11	Depositi cauzionali
Art. 12	Ordinanze di limitazione al traffico
Art. 13	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 14	Convenzioni speciali
Art. 15	Sanzioni

## **Capo II**      **Tassa occupazioni spazi e aree pubbliche**

Art. 16	Oggetto della tassa
Art. 17	Esclusioni
Art. 18	Esenzioni
Art. 19	Soggetti attivi e passivi
Art. 20	Classificazione del Comune
Art. 21	Categorie
Art. 22	Occupazioni permanenti
Art. 23	Occupazioni temporanee
Art. 24	Commisurazione della tassa
Art. 25	Tariffe
Art. 26	Atre occupazioni temporanee
Art. 27	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale
Art. 28	Occupazioni con autovetture
Art. 29	Passi carrabili
Art. 30	Affrancazione
Art. 31	Distributori
Art. 32	Denuncia
Art. 33	Accertamento
Art. 34	Ricorsi
Art. 35	Versamenti
Art. 36	Riscossione coattiva
Art. 37	Sanzioni
Art. 38	Rimborsi
Art. 39	Suddivisione della tassa
Art. 40	Responsabile del procedimento
Art. 41	Disposizioni transitorie

- PARTE I      OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DESTINAZIONE-GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE**
- PARTE II     OCCUPAZIONI PERMANENTI**
- PARTE III    OCCUPAZIONI TEMPORANEE**
- PARTE IV    OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**
- PARTE V     DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**
- PARTE VI    DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1. *Oggetto***

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree pubbliche e comunque di beni appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio, nonché degli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti sono soggette ad autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Art. 2. *Domande***

1. Le domande redatte in carta legale intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione o di concessione sono presentate al Comune.
2. Nella domanda sono indicate le generalità del soggetto richiedente, il codice fiscale dello stesso, nonché l'esatta indicazione del luogo, della durata e della estensione dell'area che si intende occupare e l'uso che se ne intende fare, l'importo dei versamenti.
3. Per particolari categorie di interventi, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici necessari per la completezza della domanda.
4. Per le occupazioni temporanee, la domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data in cui dovrà aver luogo l'occupazione.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda corrispondente a quella del timbro del protocollo.

7. La domanda s'intende rinunciata se, trascorso un periodo di 30 giorni, non siano pervenute al Comune le dovute integrazioni. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

### **Art. 3.** ***Autorizzazione, Concessione***

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza delle condizioni richieste, il Sindaco rilascia l'autorizzazione o la concessione entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo apposto sulla domanda o sulla documentazione integrativa.

2. Nel provvedimento di autorizzazione, concessione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso se dovuti, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori da esibire, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati.

4. Le autorizzazioni e le concessioni s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di terzi e fatte salve le competenze di altri enti od uffici.

5. Durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere l'autorizzato o il concessionario devono osservare scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi e Regolamenti statali e comunali ed in particolare quelle del D.L.vo n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori.

6. L'autorizzato o il concessionario sono unici responsabili, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente escluso il Comune da ogni responsabilità.

7. L'autorizzato o il concessionario sono obbligati a riparare tutti i danni derivanti dalle opere consentite, con facoltà del Comune di revocare o modificare la concessione, a suo insindacabile giudizio, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, in qualsiasi momento.

8. La manutenzione delle opere, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile comunale, resta a totale carico del richiedente, che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

9. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, a giudizio insindacabile del Comune, e previa diffida, la revoca della concessione o autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

### **Art. 4.** ***Diniego***

1. Qualora la domanda non potesse essere accolta, nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento risultante dal timbro di protocollo della stessa o del ricevimento dell' eventuale integrazione, la competente autorità comunale emette atto formale di diniego contenente le motivazioni nonché l'organo competente ed i termini per l'eventuale ricorso.
2. Per le occupazioni temporanee il diniego il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede la concessione.
3. Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente costituiti.

#### **Art. 5.** ***Modifica, Rinuncia e Revoca***

1. Qualsiasi modifica all'autorizzazione o concessione , sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata.
2. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della concessione o autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta.
3. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione della tassa o del canone annuali versati anticipatamente.
4. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
5. La revoca della autorizzazione o concessione, da comunicare all'interessato con un preavviso di almeno 90 giorni salvo nei casi previsti ai commi 7 e 9 del precedente art. 3, dà diritto alla restituzione della tassa versata anticipatamente, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Nel caso di revoca o di rinuncia l'autorizzato o il concessionario dovranno restituire il relativo provvedimento e ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dal Comune.

#### **Art. 6.** ***Sospensione della concessione e/o autorizzazione***

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni e/o autorizzazioni per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
2. La sospensione dà diritto alla restituzione delle somme già versate per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

#### **Art. 7.** ***Durata e termini delle concessioni e delle autorizzazioni***

1. Le concessioni o autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore ad un anno.

2. Le autorizzazioni e concessioni permanenti hanno durata superiore all'anno e sono rinnovabile alla scadenza.

3. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

4. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

5. Qualora in un'autorizzazione o in una concessione siano previsti termini per l'inizio e per il completamento dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali, ed il loro mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione o della concessione, salvo proroga tempestivamente richiesta e accordata ai sensi dell'articolo successivo.

6. La durata dell'occupazione di suolo per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

### **Art. 8.**

#### ***Proroghe e rinnovi delle autorizzazioni e delle concessioni***

1. Le concessioni e autorizzazioni permanenti s'intendono automaticamente rinnovate alla loro scadenza ove il titolare non presenti tempestivamente rinuncia scritta.

2. E' data facoltà al responsabile del procedimento, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati.

3. Se i lavori sono stati iniziati ma non sono ultimati in tempo utile il titolare deve presentare tempestiva domanda per la proroga del termine.

4. Se, scaduti i termini previsti, i lavori non sono stati iniziati il titolare deve presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione che potrà essere rilasciata, previa verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rinnovo.

### **Art. 9.**

#### ***Voltura***

1. Nel caso di trasferimento del bene o dell'attività, inerente all'occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, ad altra persona, o Ente, deve essere presentata apposita domanda di voltura, corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

2. La domanda deve essere presentata dagli eredi nel caso di successione o dall'avente causa negli altri casi, entro 180 giorni dall'avvenuto trasferimento.

### **Art. 10.**

#### ***Oneri finanziari***

1. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni comporta il pagamento della Tassa Occupazione Spazi nei casi previsti dal presente regolamento e secondo le tariffe vigenti al momento in cui l'atto è formato.

**Art. 11.**  
***Depositi cauzionali***

1. Per alcune tipologie di opere all'atto della domanda il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche a mezzo polizza fidejussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori secondo gli importi previsti nella tabella del presente regolamento.
2. La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, non prima di 90 giorni dall'ultimazione degli stessi.
3. Il deposito cauzionale sarà decurtato delle spese che il Comune deve sopportare per ripristinare il demanio e il patrimonio indisponibile nelle primitive condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto.
4. Su richiesta degli interessati, verificata la sussistenza delle condizioni, può essere autorizzata la costituzione di deposito cauzionale annuale forfettizzato.
5. Trascorsi 10 anni dalla data della costituzione del deposito cauzionale, senza che alcuna richiesta di svincolo sia pervenuta al Comune, si applica la prescrizione ordinaria prevista dal Codice Civile.

**Art. 12.**  
***Ordinanze di limitazione del traffico***

1. Per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione stradale, dovrà essere inoltrata richiesta scritta, almeno 15 giorni prima, per l'emissione della relativa ordinanza, specificando la durata dell'interruzione.

**Art.13.**  
***Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive***

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**Art. 14.**  
***Convenzioni speciali***

1. Il Comune ha la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente regolamento, disciplinanti le concessioni per la posa di tubazioni e impianti di qualsiasi genere su aree del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune.

**Art. 15.**  
***Sanzioni***

1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o concessione o non conformi alle prescrizioni delle stesse sono soggette all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal D.Lvo n.285/92 e successive modificazioni.

## **CAPO II**

### **TASSA OCCUPAZIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 16.** ***Oggetto della Tassa***

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree comunali di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo:

- nelle strade e loro pertinenze,
- sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune,
- sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

#### **Art. 17.** ***Esclusioni***

1. Sono escluse dalla tassa:

a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali che attraversano il territorio comunale;

b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;

c) i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;

d) le occupazioni realizzate dall'impresa che esegua in appalto o concessione lavori per conto dell'Amministrazione Comunale limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori (C. Cass. sez. 1<sup>a</sup> n. 12432 del 16.12.93).

## **Art. 18.** ***Esenzioni***

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincia, Comune o/e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del T.U. I..R. n.917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) le occupazioni effettuate dagli esercenti il commercio ambulante itinerante nei casi di soste fino a 60 minuti;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperti, per la durata non superiore ai 60 minuti;

d) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, per la durata non superiore alle 6 (sei ) ore die;

f) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **Art. 19 .** ***Soggetti attivi e passivi***

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare di concessione, autorizzazione o, in mancanza di questi, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali sono soggette all'imposizione da parte della Provincia.

### **Art. 20.** ***Classificazione del Comune***

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla classe V°.

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

### **Art. 21.** ***Categorie***

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tal fine il Comune delibera la classificazione in due categorie delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche.

3. L'elenco delle categorie è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.

### **Art. 22.** ***Occupazioni permanenti***

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

### **Art. 23.** ***Occupazioni temporanee***

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è calcolata in rapporto alle ore di occupazione in base ad una tariffa giornaliera:
  - a) fino a 12 ore: riduzione del 50%
  - b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa piena
3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni continuativi la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50%.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **Art. 24.** ***Commisurazione della tassa***

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, in metri o in chilometri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato, al metro o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Le occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato sempreché insistano su aree appartenenti alla stessa categoria e si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
6. I vasi delle piante o altri elementi decorativi non si computano ai fini della tassazione.

7. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

### **Art. 25.** ***Tariffe***

1. La misura minima e massima delle tariffe è determinata da leggi dello Stato.
2. Le tariffe sono adottate dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata per legge.
4. In allegato al presente regolamento sono riportati i tariffari relativi alle diverse tipologie di occupazione.

### **Art. 26.** ***Altre occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10% per la 1° categoria e del 10% per la 2° categoria.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
3. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%.
4. In occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ponteggi, posa gru, accessi a cantiere, ecc.) possono essere ridotte fino al 50%.

### **Art. 27.** ***Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale***

1. Sono comprese in questa categoria tutte le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie.

2. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o la sede stradale, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata applicando la misura del tributo stabilito nei limiti indicati dall'art. 47, 2° comma, lett. a) del D.Lvo n. 507/93.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva indicata dal comma 2-bis dell'art. 47 del D.Lvo n. 566/93.

5. Per le occupazioni con seggiovie o funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km lineari in base alla tariffa ordinaria entro i limiti stabiliti dall'art. 47 comma 3. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione nei limiti di cui all'art. 47 comma 3.

6. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.

7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, avente carattere temporaneo, la tassa è determinata sulla base delle tariffe di cui all'art. 47 del D.Lvo 507/93.

### **Art. 28.** ***Occupazioni con autovetture***

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30%.

### **Art. 29.** ***Passi Carrabili***

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi (o banchine) o, comunque da una modifica del piano stradale (anche con riempimento della scarpata) intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede, o della banchina, o della scarpata.

3. La tassa è dovuta per l'esistenza di un passo carrabile prescindendo dalla sua effettiva utilizzazione dalla intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo e dal fatto che sia stato costruito esclusivamente dal Comune.

4. L'esonero della tassa può conseguirsi unicamente attraverso richiesta al Comune dell'abolizione del passo e la messa in ripristino dello stato dei luoghi, a spese del richiedente.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

7. La tariffa ordinaria per i passi carrabili è ridotta al 50%.

8. Ai passi carrabili segnalati dall'apposito cartello di divieto di sosta, autorizzato dall'ente proprietario della strada (per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune), si applica la tariffa ordinaria. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante l'accesso carrabile non può comunque estendersi oltre la superficie di metri quadrati 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario. Per i passi carrabili a raso in questo caso la superficie tassabile va determinata convenzionalmente moltiplicando l'apertura dell'accesso per la profondità di metri 1. La tassa va rideterminata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30%.

10. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

### **Art. 30.** ***Affrancazione***

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda da presentare al Comune.

2. Nel caso di abolizione del passo carrabile, la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Art. 31.** ***Distributori***

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei nonché per la distribuzione dei tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica e la conseguente

occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 comma 1.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di  $1/5$  - un quinto - per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa, di cui ai precedenti comma, è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi o simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui ai precedenti articoli, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

### **Art. 32 . Denuncia**

1. Per le nuove occupazioni che si realizzano a decorrere dall'anno 1994, anche in variazione di quelle già esistenti, è previsto l'obbligo della denuncia, da parte del contribuente.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento della tassa da effettuarsi prima del termine previsto per le occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni permanenti, la denuncia s'intende presentata con la restituzione di una copia delle singole autorizzazioni o concessioni firmata per accettazione. Nelle suddette autorizzazioni o concessioni sono contenuti tutti gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto, l'entità e la durata dell'occupazione e la misura della tariffa corrispondente all'area o spazio occupati vigente al momento del rilascio.

4. Per le occupazioni non provviste di alcun titolo o in caso di variazioni nell'occupazione oppure di voltura ad altro contribuente la denuncia potrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione dei moduli predisposti dal Comune entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Per le occupazioni da parte di ditte erogatrici di servizi è ammessa una denuncia annuale complessiva.

6. La comunicazione ai contribuenti delle variazioni effettuate avviene entro 180 giorni dalla data di presentazione delle denunce.

### **Art. 33. Accertamento**

1. Il funzionario responsabile provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

2. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'avviso di accertamento sono indicati la tassa, le soprattasse, gli interessi liquidati, i termini e l'organo competente per gli eventuali ricorsi nonché le modalità del pagamento.

#### **Art. 34.** ***Ricorsi***

1. Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, all'organo competente.

#### **Art. 35.** ***Versamenti***

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Per gli anni successivi a quello del rilascio ed in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore

4. Il versamento della tassa per le occupazioni temporanee deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 36 .** ***Riscossione coattiva***

1. Nel caso di accertato mancato pagamento si effettua la riscossione coattiva della tassa secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43/88 in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### **Art. 37.** ***Sanzioni***

1. Le violazioni alla disciplina della tassa sono sanzionate dall'art. 53 del D.Lvo n. 507/1993 e successive modificazioni.

**Art. 38.**  
***Rimborsi***

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza scritta, il rimborso delle somme versate e non dovute (per errori materiali, e di calcolo) entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il funzionario responsabile provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo comunale.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 39.**  
***Suddivisione della tassa***

1. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della concessione o autorizzazione la tassa può essere suddivisa per singolo intestatario nella misura da essi indicata.
2. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida ed immodificabile per gli anni successivi fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.

**Art.40.**  
***Responsabile del procedimento***

1. Il comune designa, ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 507/93, il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**Art. 41.**  
***Disposizioni transitorie***

1. Per l'anno 1994 e per le sole occupazioni disciplinate dall'art. 26 Capo II la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con un minimo di L. 50.000;

2. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

## **TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Comune di Classe V

### **PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE-GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20 per cento.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in nO 2 (due) categorie. Allegato B).
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o mI. Le frazioni inferiori al mq. o al mI. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al mI., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sotto suolo e soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50 per cento sino a 100 mq.
  - del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
  - del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misura previste dalle successive parti II, 111, IV e V.

## PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N°	OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE		TARIFFA	
			CATEGORIA	
			1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Per mq. L.	34.000	27.200
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione al 30 %)	Per mq. L.	10.200	8.160
3.	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	Per mq. L.	10.200	8.160
4.	Passi carrabili:	Per mq. L.		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (riduzione obbligatoria al 50)	Per mq. L.	17.000	13.600
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10%)	Per mq. L.	3.400	2.720
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetti a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 % (Riduzione obbligatoria del 50%)	Per mq. L.	17.000	13.600
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (riduzione al 10%)	Per mq. L.	3.400	2.720
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburante (Riduzione al 30%)	Per mq. L.	10.200	8.160
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate per la superficie assegnata	Per mq. L.	34.000	27.200

### PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n° 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA	
			CATEGORIA	
			1°	2°
2.1	Occupazione ordinaria sul suolo comunale	Per mq. L.	2.000	1.600
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comune (Riduzione al 30 %)	Per mq. L.	600	480
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	Per mq. L.	600	480
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 10%)	Per mq. L.	2.200	1.760
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione obbligatoria del 50%)	Per mq. L.	1.000	800
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione obbligatoria dell' 80%).	Per mq. L.	400	320
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione del 30%)	Per mq. L.	1.400	1.120
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	Per mq. L.	1.000	800
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Per mq. L.	400	320

	(riduzione tariffa ordinaria dell' 80%)			
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione :(a tariffa ridotta del 50%)	Per mq. L.	1.000	1.120

#### PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N°	OCCUPAZIONI- CARATTERISTICHE		TARIFFA	
			CATEGORIA	
			1°	2°
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse; la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2	Per km lineare o frazione L.	250.000	200.000
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva di	L.	50.000	40.000
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari – tassa annua	L.	100.000	80.000
	Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione della tassa annua.	L.	20.000	16.000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

## 5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA	
			CATEGORIA	
			1°	2°
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km. lineare	L.	10.000	8.000
		L.	15.000	12.000
5.2	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad un Km. lineare	L.	13.000	10.400
		L.	19.500	15.600
5.3	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1 Km. lineare	L.	15.000	12.000
		L.	22.500	18.000
5.4	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad un Km. lineare	L.	20.000	16.000
		L.	30.000	24.000

## PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA
a	Centro abitato	L.	60.000
b	Zona limitrofa	L.	50.000
c	Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000
d	Frazioni	L.	10.000

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3. Se il Serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra loro, la nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n° 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

## **PARTE VI- DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA
a	Centro abitato	L.	20.000
b	Zona limitrofa	L.	15.000
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L.	10.000